



Scaduto il **termine** per l'invio del c.d. **spesometro 2013** (oppure, elenco clienti e fornitori che dir si voglia) per i contribuenti che, nel corso del 2014, liquidano l'IVA trimestralmente; il giorno 20 sarà invece il turno dei soggetti trimestrali.

Al riguardo, è importante fare **due precisazioni**. La prima attiene due **modifiche delle istruzioni che sono passate sostanzialmente sotto silenzio**,

in recepimento di indicazioni contenute nelle

[FAQ dello scorso 19 novembre 2013](#)

. Innanzitutto, in relazione al

**quadro SE**

è stato precisato che nello stesso

*confluiscono altresì gli*

**acquisti di beni ex art. 7-bis dPR 633/1972**

*e le fatture per servizi ricevuti da prestatori comunitari che non vengono comunicate negli elenchi Intrastat.*

Inoltre, in relazione alla

**casella 6 del quadro FR**

si precisa che

**la casella "Reverse charge"**

*va selezionata nelle ipotesi di cui all'articolo 17, commi 2, 3, 5 e 6 del dPR n. 633 del 1972*

*(acquisto di materiale d'oro e d'argento e le prestazioni di servizi rese nel settore edile da*

*soggetti subappaltatori) e in quelle di cui all'articolo 74, commi 7 e 8 (acquisti di rottami e metalli*

*non ferrosi) dello stesso decreto. Le operazioni in reverse charge possono essere riportate in*

*un "documento riepilogativo" se la totalità delle operazioni riepilogate nel documento è di questa*

*tipologia. I valori contabili delle operazioni riportate come documento riepilogativo sono*

*comunque sommati, nel quadro riassuntivo, al totale effettuato in reverse charge.*

La seconda, invece, riguarda **il caso delle operazioni straordinarie** che abbiano determinato l'**estinzione del dante causa**

. Le istruzioni contenute nel § 7 del Provvedimento del 2/8/2013 (sostanzialmente analogo al Provvedimento datato 22/12/2010) e nel § 2.2. della

[C.M. 24/E/2011](#)

forniscono soluzioni comunicative diverse a seconda che lo spesometro riguardi:

- l'anno precedente quello dell'operazioni straordinaria.
- l'anno corrente.

Si ipotizzi **una fusione per incorporazione** (oppure altre trasformazioni sostanziali soggettive con estinzione del dante causa) con **effetto in data**

**31/10/2013**

Seguendo le citate istruzioni, per l'anno precedente (il 2012) andavano

**presentate dall'avente causa**

(incorporante)

**due distinte comunicazioni**

come segue:

- la prima con i dati 2012 del dante causa estinto (A), indicando nel campo "dati del soggetto cui si riferisce la comunicazione" la partita Iva dell'estinto (A) e nel campo "dati del soggetto tenuto alla comunicazione" il codice fiscale della società avente causa (B) abbinata al codice 9 da indicare nella casella codice carica;
- la seconda, con i dati 2012 del solo avente causa (B).

Fin qui nulla di complicato. Le cose si complicano, invece, **per l'anno corrente (il 2013)** poiché seguendole istruzioni ufficiali

**si dovrebbe concludere per un'unica comunicazione cumulativa**

che "ingloba" sia le operazioni 2013 ante operazione straordinaria del dante causa (A) sia tutte le altre ante e post fusione dell'avente causa (B).

Tale soluzione crea **parecchie difficoltà gestionali** perché richiede spesso e volentieri l'interfacciamento fra software diversi (quello della società A estinta con quello della società B), senza trascurare il fatto che tale impostazione

**darà origine**

, in seno all'Anagrafe tributaria, ad

**archivi che non si incroceranno**

(le controparti del soggetto estinto comunicheranno infatti i dati con la partita Iva dell'estinto e non con quella dell'incorporante).

Anche in una logica di semplificazione, a giudizio di chi scrive, **è possibile rintracciare**

**soluzioni alternative**

nelle

specifiche tecniche presenti sul sito dell'Agenzia (punto 3.2.) poiché (diversamente dal passato)

le stesse precisano che “

*è possibile*□

***inviare più comunicazioni ordinarie riferite allo stesso soggetto per lo stesso periodo di riferimento***

” e che “

***i dati inviati***

*in ogni comunicazione ordinaria successiva alla prima*□

***sono considerati in aggiunta a quelli precedentemente comunicati***

”. Sulla scia di tali indicazioni anche per il 2013

**pare quindi possibile effettuare due distinte comunicazioni seguendo le stesse modalità illustrate per il 2012.**

Infine, dall'anno successivo alla fusione (il 2014) la situazione andrà a regime e la società (avente causa) presenterà finalmente un'unica comunicazione.